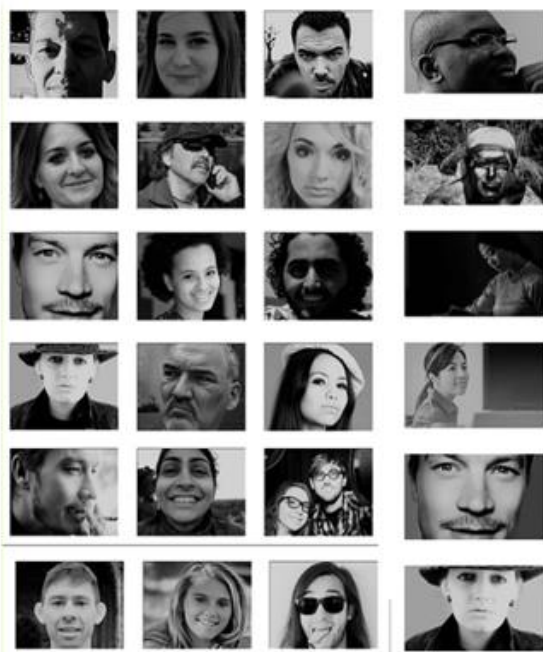




Direttive per progetti PIC 2023

Programma di
integrazione cantonale
(PIC 2bis) 2022-2023

Servizio per l'integrazione degli stranieri

Via Ghiringhelli 6

6501 Bellinzona

di-sis@ti.ch – 091/814 32 00

1. Basi legali e contesto

Il presente documento stabilisce le linee guida per le sovvenzioni nel campo dell'integrazione degli stranieri riferendosi alle seguenti disposizioni:

- Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI);
- Ordinanza federale sull'integrazione degli stranieri (OIntS);
- Legge federale sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu);
- Legge cantonale di applicazione alla legislazione federale sugli stranieri e la loro integrazione (LALSI);
- Regolamento cantonale della legge di applicazione della legislazione federale sugli stranieri e la loro integrazione (RLALSI);
- Legge sui sussidi cantionali (LSu);
- Legge cantonale sulle commesse pubbliche (LCPubb);
- Regolamento cantonale di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici (RLCPubb/CIAP);
- Documento di base del 30 ottobre 2020 relativo alla sottoscrizione di convenzioni di programma ai sensi dell'art. 20a LSu / Promozione specifica dell'integrazione, compito di Confederazione e Cantoni negli anni 2022-2023;
- Convenzione di programma stipulata in data 16 dicembre 2021, tra la Confederazione Svizzera, rappresentata dalla Segreteria di Stato della migrazione (SEM), e la Repubblica del Cantone Ticino, rappresentata dal Dipartimento delle istituzioni, inerente il PIC 2bis;
- Programma di Integrazione Cantonale (PIC2bis) 2022-2023.

2. Principi e obiettivi

La promozione dell'integrazione degli stranieri avviene in Svizzera soprattutto nelle strutture ordinarie esistenti di Confederazione, Cantoni e Comuni attraverso misure di sostegno integrativo e sussidiario. I Cantoni coinvolgono le città e i Comuni nel concepire e attuare i programmi d'integrazione cantonali, collaborando inoltre con gli attori della società civile, le parti sociali e le organizzazioni che si occupano della popolazione migrante.

Formano l'obiettivo della politica svizzera d'integrazione:

- il rafforzamento della coesione sociale sulla base dei valori sanciti dalla Costituzione federale;
- la promozione di un atteggiamento di rispetto e tolleranza reciproci nella popolazione residente autoctona e straniera;
- la garanzia di pari opportunità nella partecipazione degli stranieri alla vita economica sociale e culturale della Svizzera.

Sono pertanto ammissibili per un sostegno i progetti senza scopo di lucro di comuni, associazioni, organizzazioni, istituzioni o gruppi di persone.

3. Spese sussidiabili e criteri

Le spese sussidiabili nel quadro dei programmi cantonali d'integrazione (art. 17 OIntS) sono le seguenti:

- misure di promozione specifica dell'integrazione che esulano dall'offerta delle strutture ordinarie;

- progetti innovanti in seno a strutture ordinarie, se quest'ultime partecipano alle spese almeno in parti uguali;
- progetti che comportano un ulteriore sviluppo concettuale e qualitativo dei programmi nonché le loro valutazioni allo scopo di assicurare il raggiungimento degli obiettivi strategici.

Nello specifico, il progetto deve adempiere ai seguenti requisiti:

- essere pubblicamente accessibile, apolitico, aconfessionale e senza scopo di lucro;
- svolgersi nel Canton Ticino;
- colmare una lacuna nel dispositivo di integrazione;
- promuovere l'accesso alle strutture ordinarie presso il target straniero, nonché informarlo delle altre attività di integrazione specifica;
- rispondere a bisogni reali, specifici e identificati;
- avere effetti positivi concreti e verificabili sul gruppo target.

Nell'analisi del progetto viene data priorità ai seguenti criteri:

- carattere regionale o cantonale (impatto);
- lavoro in rete (collaborazione tra enti);
- coinvolgimento della popolazione indigena e straniera (aspetto partecipativo);
- parte di volontariato (carattere di incentivo);
- garanzia e sviluppo di qualità e certificazioni;
- durevolezza (idealmente produrre effetti sull'arco di 2-4 anni);
- innovazione (progetti pilota).

Esempi di progetti non finanziabili (elenco non esaustivo):

- il cui scopo è sostenere le strutture e i costi di funzionamento;
- di chiara competenza delle strutture ordinarie;
- attività unicamente di promozione delle culture d'origine;
- presentati da singole persone;
- raccolta fondi, feste ed eventi per la promozione di un'associazione.

4. Disposizioni finanziarie

Le sovvenzioni mirano a sostenere progetti efficaci ed efficienti.

Il contributo per i progetti del Programma d'integrazione cantonale può essere al massimo del 50% dei costi riconosciuti a preventivo e ammettere un contributo complessivo di altri enti pubblici fino al 75% (art. 12b cpv. 2 RLALSI). Non vi è alcun diritto al ricevimento di contributi.

Gli enti sono invitati a diversificare le proprie fonti di finanziamento (sovvenzioni comunali o federali, donazioni da parte di aziende, privati, che provengono da fondazioni, chiese, o ancora quote associative o dei partecipanti, ecc.). L'ente può richiedere ai partecipanti una tassa di partecipazione, che deve essere ragionevole per consentire un facile accesso.

Nello specifico, il finanziamento viene solitamente erogato a rate per garantire il monitoraggio dei costi. Una riserva ragionevole e moderata è tollerata in caso di circostanze impreviste. A meno che non venga concordata un'eccezione con il SIS, ogni spesa a consuntivo deve corrispondere alla spesa preventivata. Il materiale necessario per il progetto viene acquistato in Ticino o in Svizzera, salvo eccezioni motivate.

Il SIS si riserva il diritto di non erogare l'intero importo del finanziamento o di chiedere un rimborso, se le attività non corrispondono al progetto presentato e alle relative stime, in caso di mancato rispetto dei termini o di insufficiente collaborazione con il SIS.

5. Mezzi propri

Poiché la promozione dell'integrazione è un compito congiunto della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, questi ultimi sono invitati a partecipare al finanziamento o fornire infrastrutture, che possono essere riconosciute come risorse proprie da parte dell'ente.

Gli enti devono essere in grado di fornire al SIS i dettagli di tutti i pagamenti e di tutti gli introiti. A tale scopo possono presentare estratti conto della loro contabilità.

Anche le prestazioni proprie devono essere rilevate e presentate in modo dettagliato (vedi punto 7 del *Modulo Preventivo/Consuntivo PIC2bis 2023*). Il lavoro non retribuito può essere documentato per esempio con rapporti correnti o mensili, indicando chi lo ha prestato così come in base a quale tariffa viene calcolato.

Sotto mezzi propri possono inoltre essere riconosciuti in misura ragionevole il lavoro di volontariato o le infrastrutture messe a disposizione dall'ente, a condizione che siano strettamente legati alla realizzazione del progetto (e non prestazioni di volontariato legate all'associazione in generale).

Tra i mezzi propri, volontariato, infrastrutture o materiale proprio o messo a disposizione da terzi devono apparire sia tra le spese che tra i ricavi, e non superare una quota parte del 15% del totale dei ricavi.

6. Decisione e seguito progetti

Prima di procedere alla stesura di una domanda di assistenza finanziaria, soprattutto per i nuovi progetti o i nuovi attori, si raccomanda di contattare il SIS.

Ai fini della sua completezza, la presentazione di un progetto per il 2022 deve includere:

- Lettera o mail di presentazione;
- Modulo "Domanda per progetti PIC" firmato;
- Modulo "Preventivo/Consuntivo";
- Per le associazioni: statuti dell'associazione e composizione del comitato.

I moduli possono essere scaricati dal sito internet del SIS ([Link](#)).

Il progetto firmato deve essere inviato in via elettronica all'indirizzo di-sis@ti.ch

Il SIS si riserva la facoltà di richiedere ulteriori documenti rilevanti per il progetto (ad es. dossier di presentazione, opuscoli, resoconti dei media, ecc.).

Il termine per la presentazione di progetti PIC, il cui inizio è previsto all'1.1.2023, è il **30.11.2022**.

In casi motivati (progetti puntuali), il SIS può derogare la data di presentazione del progetto se ciò permette di conseguire con più efficacia gli obiettivi della Confederazione in materia di politica di integrazione, a condizione che fra la presentazione completa del progetto e l'inizio dello stesso intercorrano almeno 30 giorni. Per i mandatori (che rientrano sotto la LCPubb) si fa riferimento a quanto concordato e indicato nei singoli contratti di prestazione.

Non saranno accolti progetti incompleti o con indicazioni insufficienti. Se l'offerta non rientra chiaramente nella sfera di competenza o nelle strategie della promozione specifica dell'integrazione a livello cantonale, il SIS non entra nel merito e informa il promotore.

L'offerta inoltrata è preavvisata dal SIS e approvata unicamente mediante una decisione formale del SIS, della Segretaria generale del Dipartimento delle istituzioni, della Direzione del medesimo, o del Consiglio di Stato tramite una Risoluzione governativa.

Con la richiesta di sostegno firmata e inviata al SIS, l'ente si impegna, in caso di convalida del progetto, a garantirne l'attuazione, secondo i costi preventivati e le richieste di sovvenzione presentate. L'ente il cui progetto non procede come previsto, in particolare per quanto riguarda le attività e le finanze, è tenuto a informare tempestivamente il SIS.

Il sostegno finanziario del SIS deve essere menzionato dall'ente beneficiario. Qualora fossero previste delle pubblicazioni (cartacee o web) o interviste deve essere sistematicamente indicata la dicitura seguente, accompagnata dal logo ufficiale del Cantone e della Confederazione a colori o in bianco e nero: *“Con il sostegno del Servizio per l'integrazione degli stranieri”* (loghi da richiedere a di-sis@ti.ch).

Un rapporto finale di attività e finanziario firmato è richiesto entro due mesi dalla fine del progetto oppure entro il 28 febbraio del periodo seguente per i progetti annui. Il SIS mette a disposizione i formulari necessari.

Per i mandati annui, e in base a quanto indicato nella decisione o risoluzione governativa, l'ente fornisce un rapporto intermedio sintetico sull'attività e sulle finanze. Il promotore su richiesta del SIS fornisce in ogni momento, in tempi ragionevoli, tutte le informazioni utili inerenti conti e attività.

A margine della verifica dei rapporti di attività, il SIS effettua controlli a campione sui documenti di supporto relativi ai costi del progetto.

7. Disposizioni diverse

Ogni parte s'impegna a mantenere la riservatezza sia nell'ambito dei rapporti reciproci sia con altre parti coinvolte nell'attività.

Le parti si impegnano a dirimere in via bonale eventuali contenziosi relativi alle prestazioni erogate. L'evasione delle controversie persistenti è di competenza del Servizio ricorsi del Consiglio di Stato o del Tribunale cantonale amministrativo a seconda della base legale.

Per quanto non stabilito nelle presenti Direttive sono applicabili le norme del Codice delle obbligazioni, in particolare gli artt. 394 e seguenti, così come la Legge sulla procedura amministrativa (LPAm).

La Delegata cantonale all'integrazione degli stranieri

Michela Trisconi